

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 ottobre 2018, n. 552

Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" - Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 - Adozione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l'istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi.

Oggetto: Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” - Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 - Adozione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l'istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale,

VISTI gli artt. 117 e 121 della Costituzione italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, e in particolare l'art. 51, comma 4, ai sensi del quale *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.”*;

VISTA la legge n. 241/1990 e in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, ai sensi dei quali *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, con cui la Regione concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, un contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, nonché di quelli dei Bambini e Ragazzi;

VISTO in particolare l'art. 6 della citata legge regionale n. 20/2007, laddove prevede che *“1. La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi un contributo per le spese necessarie ai fini: a) dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani; b) dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle*

ragazze e dei ragazzi.”, “2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare: a) le modalità per la presentazione, da parte dei Comuni o dei Municipi, delle richieste di contributo; b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità; c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi; d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.”;

VISTA la DGR 25 gennaio 2008, n. 27, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla semplificazione delle procedure connesse all’erogazione dei contributi finalizzati alla promozione della partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale, ed alla dematerializzazione documentale, nonché di assicurare programmazione e trasparenza nella concessione dei contributi stessi;

VALUTATA altresì, al fine di ottemperare alle esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, la necessità di riordinare la disciplina esistente in materia di concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, mediante l’approvazione del presente atto di Giunta che, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso e con riferimento alla concessione dei contributi per l’annualità 2019, sostituirà la Deliberazione di Giunta n. 27/2008;

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di dare ampia diffusione alle iniziative regionali in materia di concessione dei contributi di cui in oggetto, prevedere un apposito avviso pubblico contenente la relativa modulistica, con riferimento alla concessione dei contributi per gli anni successivi al 2018, da adottarsi con successivo atto dirigenziale che sarà pubblicato almeno 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande;

VISTI gli allegati A, B, C, D, E, della DGR n.27/2008 e ritenuto

- di confermare gli allegati A, D ed E;
- di modificare, per i motivi sopra specificati, gli allegati B e C;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra espresso,

- di revocare la DGR n. 27/2008, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;
- che i procedimenti *in itinere* di cui alla legge regionale n. 20/2007, relativi alla pregressa concessione di contributi regionali nelle annualità precedenti, compresa quella corrente, continueranno a essere disciplinati in base alla previgente disciplina,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di revocare la DGR n. 27/2008, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

- 2) di approvare i nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l'istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi, riportati negli allegati A, B, C, D ed E;
- 3) di dare atto che i seguenti allegati
- A, "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani nonché di quelli dei Bambini e dei Ragazzi al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale" di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 20/2007;
 - B, "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani";
 - C, "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Bambini e Ragazzi";
 - D, "Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Giovani";
 - E, "Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Bambini e Ragazzi";
- formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che i procedimenti *in itinere* di cui alla legge regionale n. 20/2007, relativi alla pregressa concessione di contributi regionali nelle annualità precedenti, compresa quella corrente, continueranno a essere disciplinati in base alla previgente disciplina.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

**INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI,
MUNICIPALI O SOVRACOMUNALI DEI GIOVANI NONCHÉ DI QUELLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AL
FINE DI ASSICURARNE I REQUISITI MINIMI DI UNIFORMITÀ IN AMBITO REGIONALE.**

1. PREMESSA

In questi ultimi anni, in assenza di un quadro normativo nazionale, le Regioni e gli enti locali si sono confrontati con il graduale emergere della centralità delle politiche in favore dei giovani, avviando un processo di sperimentazione di nuovi strumenti di partecipazione giovanile.

Si è così diffuso sul territorio nazionale l'istituto della *“consulta giovanile”*, ovvero un organismo solitamente composto dai rappresentanti o delegati delle associazioni e degli altri organismi *no profit* del territorio e dei movimenti giovanili.

In realtà tale strumento non sempre si è dimostrato adeguato a innescare un processo di adeguato coinvolgimento da parte di tutti i giovani, in particolare di quelli non organizzati e meno impegnati in attività di rilevanza sociale, politica e culturale e spesso anzi si è cristallizzato in mera riproposizione di schemi e presenze già consolidate.

Inoltre l'essenza di *“organo meramente consultivo”*, unita all'assenza di autonomia finanziaria e di legittimazione democratica da parte della popolazione giovanile del territorio di riferimento, rendono il ruolo di tali organismi spesso velleitario, con conseguente caduta dello spirito partecipativo.

In alcune realtà locali, in luogo delle consulte, si è invece preferito attivare un percorso più innovativo e in linea con quanto previsto fin dal 1990 dalla *“Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale”* approvata dal Consiglio d'Europa¹ si è prevista l'istituzione di *“Consigli dei Giovani”*, ovvero organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi varati dal Comune che a vario titolo coinvolgono i giovani stessi.

In gran parte dei paesi membri della Unione europea esistono già da diversi anni strutture di questo genere (es. il *Conseil de Jeunesse* in Francia) solitamente in ambito locale (cittadino o provinciale) cui corrisponde poi un livello federativo di ambito regionale e/o nazionale.

In Italia, viceversa, i “consigli dei giovani” rappresentano oggi una piccola realtà, diffusa solo in alcuni ambiti locali² e che solamente nella Regione Lazio hanno trovato riferimento e organicità in un'apposita norma di legge, la l.r. 6 ottobre 2003, n. 32.

¹ Il principio è stato ulteriormente ribadito nella nuova stesura della Carta, sottoscritta il 21 maggio 2003 nel titolo III punto 1 che prevede appunto la istituzione di consigli dei giovani nelle realtà locali;

² Nel 2006, seppure da una ricerca non avente carattere di esaustività, risultavano costituiti e operanti consigli dei giovani che si rivolgono ad una fascia di età che comprende anche ragazze e ragazzi di maggiore età, nei seguenti comuni: Bressanone (Bolzano); Brunico (Bolzano); Calenzano (Firenze); Certaldo (Siena); Cittaducale (Rieti); Norma (Latina) Percile (Roma) Posta (Rieti); S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone); Serrone (Frosinone); Spigno Saturnia (Latina). Inoltre è operativo anche un Consiglio intercomunale dei Giovani della Locride (Comune capofila Siderno).

Tale scelta, indubbiamente più avanzata e tale anche da coinvolgere – seppur potenzialmente – tutti gli strati della popolazione giovanile, è stata ulteriormente indicata, quale “strada maestra” ai fini della costruzione di un sistema territoriale di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale nella **Comunicazione della Commissione europea al Consiglio d'Europa n. 417 del 20 luglio 2006** relativa allo sviluppo di politiche europee nel settore della partecipazione e dell'informazione giovanile.

2. LA SPERIMENTAZIONE DELLA REGIONE LAZIO

La promozione sul territorio regionale dei consigli dei giovani è stata prevista nella Regione Lazio dalla legge n. 32 del 6 ottobre 2003, che risponde a due distinte finalità:

- *promuovere e radicare la partecipazione dei giovani alla vita politica locale;*
- *consentire, mediante la partecipazione ai programmi europei quali “Gioventù” ed altri, la diffusione delle buone prassi in materia di partecipazione alla vita politica locale, nonché la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali.*

Nel corso del 2005 i competenti uffici regionali, nell'ambito di una più generale ricognizione circa l'attuazione delle principali normative in materia di politiche giovanili, hanno avviato una ricognizione dei consigli istituiti autonomamente dai comuni ai sensi della legge 32/2003 verificando che in effetti erano stati istituiti solamente consigli dei ragazzi e dei bambini.

Al termine di tale fase ricognitiva, con l'adozione della delibera n. 33 del 17 gennaio 2006 di modifica dei criteri di finanziamento e di approvazione di una bozza di regolamento tipo (non vincolante per i comuni), si è poi inteso sollecitare i comuni a sviluppare tale istituto di partecipazione, il quale può essere anche adottato d'intesa con altri comuni, ovvero in ambito sovracomunale.

Per il 2006, in base alle domande presentate, la Regione ha finanziato l'istituzione del consiglio dei giovani nei 7 seguenti comuni: Cittaducale (RI), Norma (LT), S. Ambrogio sul Garigliano (FR), Serrone (FR), Spigno Saturnia (LT), Posta (RI), Percile (RM).

In accordo con i comuni interessati, si è deciso di stabilire una data unica per lo svolgimento delle elezioni di tutti i consigli dei giovani finanziati dalla Regione in base alla D.G.R. del 17 gennaio 2006, n. 33, individuata nella giornata di domenica 29 ottobre 2006. Preliminarmente allo svolgimento delle elezioni dei consigli, la Regione ha provveduto, per il tramite delle strutture competenti, ad assicurare il necessario risalto sui mezzi di informazione locali, fornendo altresì il format grafico per la realizzazione del materiale inerente le consultazioni stesse (logotipo del consiglio dei giovani, facsimile scheda di votazione contenente i loghi della Regione e del Comune, locandine etc.), a promuovere la massima partecipazione dei giovani alle consultazioni, nonché l'informazione stessa sulle finalità dei consigli, mediante un camper appositamente attrezzato, che ha toccato le 5 province del Lazio nella settimana antecedente alle consultazioni medesime.

Successivamente alle elezioni, la struttura regionale della Presidenza “Politiche in favore dei giovani” ha effettuato incontri con tutti i consigli insediati registrando positivamente un notevole grado di dinamismo e attività dei Consigli istituiti che si sono immediatamente configurati quale referente istituzionale delle amministrazioni comunali, fungendo altresì da elemento catalizzatore della presenza e della partecipazione giovanile.

Partendo da tale sperimentazione su proposta del Presidente della Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 20 ottobre 2006, è stata approvata la nuova **proposta di legge regionale “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”**.

Tale proposta, esaminata con unanime voto favorevole dalla competente commissione consiliare permanente il 17 gennaio 2007, è stata definitivamente approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 2007 e promulgata dal Presidente della Regione Lazio (**Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”**).

La Regione Lazio ha inoltre promosso e trasformato in un appuntamento annuale un apposito Meeting dei Consigli dei Giovani, svoltosi nella sua prima edizione a Norma (LT) ed aperto alla partecipazione di altre realtà del territorio nazionale.

Come è infatti verificabile dall’esame delle varie esperienze locali svolte dai diversi consigli dei giovani istituiti e operanti nel territorio nazionale, ad oggi non esiste un modello omogeneo di “consiglio dei giovani”.

La prima differenziazione è sulla fascia di età di riferimento, con alcuni consigli che partono dai 12-15 anni per fermarsi in pratica alla maggiore età, altri che individuano la fascia 15-25 anni, altri ancora che prolungano il termine massimo di riferimento ai 28 anni.

Esistono ulteriori differenze in ordine alle funzioni, nonché alla autonomia finanziaria dei consigli stessi, anche in considerazione del fatto che proprio al fine di esaltare l’autonomia dei consigli dall’amministrazione comunale di riferimento, **si è ritenuto che il finanziamento dei consigli dovrebbe essere garantito da un soggetto terzo, quali ad esempio la Regione** mediante un’apposita normativa, come avvenuto nella Regione Lazio.

Il Meeting che ha coinvolto anche altre esperienze simili del resto d’Italia, facendo riferimento all’esperienza più strutturata ed omogenea esistente oggi, appunto quella della Regione Lazio, ha quindi definito in un apposito documento (cosiddetta “Carta di Norma”) gli **elementi costitutivi e imprescindibili di un Consiglio dei Giovani in linea con quanto previsto dalle norme di riferimento europee, di seguito riassunte:**

- a) **elezione diretta da parte di tutta la popolazione giovanile residente nel territorio di riferimento;**
- b) **autonomia finanziaria stabilmente garantita da un soggetto terzo rispetto al Comune di riferimento**, ovvero dalla Regione, unico ente avente potestà normativa e quindi in grado di definire con continuità e certezza una cornice di riferimento per tali istituzioni;
- c) **funzioni, sì di natura consultiva, ma di tipo preventivo e obbligatorio su tutti gli atti riguardanti i giovani** che l’amministrazione comunale intende porre in essere;
- d) **esistenza di un regolamento tipo che, pur non essendo vincolante per i Comuni che intendono istituire tale consiglio, consenta di assicurare la necessaria omogeneità tra i consigli istituiti e favorisca la creazione di un collegamento stabile tra i vari consigli operanti in uno stesso ambito territoriale** di riferimento (Provincia e Regione).

Per quanto concerne l'individuazione di una *fascia di età standard* per i Consigli, si è ritenuto di dover avere quale riferimento le indicazioni provenienti dall'Unione europea con particolare riguardo ai requisiti per la partecipazione ai Programmi rivolti ai giovani, quali appunto "Gioventù in azione".

Si sottolinea altresì che perché tale istituto svolga, oltre alla basilare funzione di educazione alla cittadinanza attiva, anche quello di stimolo al ricambio generazionale della classe politica, occorre *delimitare la soglia di uscita a 25 anni di età*, in quanto l'obiettivo di lunga durata di tali istituzioni è che a questa età e, possibilmente, anche prima i giovani riescano ad accedere alle cariche amministrative locali.

Infine di grande rilevanza ai fini dell'educazione alla cittadinanza è anche la *clausola di salvaguardia relativa alla presenza dei giovani non maggiorenni* in misura non inferiore a 1/3 rispetto alla composizione del Consiglio.

3. LE FINALITÀ DELLA L.R. 7 DICEMBRE 2007 N. 20

"PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE"

Con la nuova legge la Regione si propone di:

- a) realizzare, ampliando e sviluppando il processo di crescita della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali già innescato con la DGR n. 33/2006, un *sistema organico di partecipazione che, con diversi gradi e intensità, coinvolga direttamente bambini, ragazzi e giovani, in un circuito virtuoso tale da favorire il ricambio generazionale negli organi amministrativi locali*; viene infatti previsto il sostegno economico regionale all'istituzione e alla gestione annuale dei consigli dei bambini e dei ragazzi (8-14 anni) da un lato e ai consigli dei giovani (15-25 anni) dall'altro;
- b) istituire una *struttura di collegamento regionale tra i vari consigli dei giovani promossi dagli enti locali* (rete regionale dei consigli dei giovani) tale da garantire un proficuo interscambio sulle buone prassi e facilitare la partecipazione dei consigli ai programmi comunitari inerenti la partecipazione e i diritti di cittadinanza;
- c) inserire nel forum regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 2 della legge 29 novembre 2001, n. 29, che l'amministrazione regionale ha attivato, i rappresentanti dei consigli comunali, municipali e sovracomunali autonomamente istituiti dagli enti locali;
- d) promuovere annualmente un forum dei consigli dei bambini e dei ragazzi operanti nel territorio regionale, effettuandone il relativo censimento.

L'istituzione dei Consigli dei Giovani, a maggior ragione nell'ottica dell'istituzione del Consiglio Nazionale dei Giovani, va inquadrata nel complesso del sistema territoriale di partecipazione giovanile.

La nuova legge, in attuazione di quanto già previsto dal Programma Triennale in favore dei giovani di cui alla L.R. n. 29/2001, va quindi a definire compiutamente il sistema integrato di sostegno dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni, così articolato:

a) **a livello comunale** (o municipale per i grandi centri metropolitani) il fulcro del sistema di partecipazione giovanile è individuato in due distinte strutture:

1. il **Consiglio dei Giovani**, vero e proprio organo di rappresentanza eletto direttamente da tutti i giovani da 15 a 25 anni residenti o domiciliati nel comune, che svolge una funzione consultiva di tipo preventivo su tutti gli atti amministrativi comunali inerenti le politiche giovanili; tale strumento (di cui viene consigliata l'istituzione anche nella recente comunicazione della Commissione europea del 20 luglio 2006) acquista una notevole rilevanza soprattutto in contesti locali di piccola e media rilevanza ed in particolare nei comuni soggetti a spopolamento, dove essere giovani spesso ha un duplice significato negativo in termini di accesso ad opportunità e servizi. L'istituto del "consiglio dei giovani" inoltre può essere anche applicato a contesti sovracomunali.
2. la **Comunità giovanile**, associazione di giovani anche autogestita, che svolge attività di tipo sociale, culturale, artistica, sportiva; questa seconda entità sembra essere uno strumento idoneo per contribuire ad abbattere il tasso di non partecipazione giovanile ed "intercettare" i giovani meno interessati a forme e modalità di partecipazione più istituzionale come i consigli dei giovani.

b) **a livello provinciale** possono essere previsti:

1. **Forum delle aggregazioni giovanili**, composti sulla base di un mix tra rappresentanti dei consigli dei giovani e rappresentanze dei giovani amministratori, movimenti giovanili, associazioni, comunità giovanili, consulte studentesche etc.
2. **Strumenti flessibili di coordinamento dei consigli comunali dei giovani**.

c) **a livello regionale**:

La ricomposizione degli strumenti di partecipazione comunale e di coordinamento provinciale si realizza nel Forum Regionale sulle Politiche Giovanili, di cui fanno parte di diritto anche tutti i Consigli dei Giovani istituiti nel territorio di riferimento, mediante il proprio Presidente o suo delegato.

Ulteriore strumento di coordinamento tecnico e organizzativo degli strumenti di partecipazione a livello regionale è poi la "**Rete regionale dei Consigli dei Giovani**" prevista dall'articolo 5 della L.R. n. 20/2007, istituita nell'ambito delle strutture organizzativa dell'Assessorato al Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili e che in raccordo e sotto il diretto coordinamento della Struttura "Politiche in favore dei Giovani" della Presidenza della Regione, svolge le seguenti funzioni:

- a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;
- b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;
- c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;
- d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;
- e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei bambini e dei ragazzi.

4. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DEI GIOVANI E DEI CONSIGLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Ai fini di un *ottimale ed incisivo funzionamento dei Consigli* e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 20/2007 si definiscono di seguito gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli dei Giovani e dei Consigli dei Bambini e dei Ragazzi:

a) CONSIGLI DEI GIOVANI

1 – Caratteristiche

- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, ovvero mediante deliberazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dal rispettivo statuto comunale;
- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune di appartenenza ed aventi una età ricompresa tra i 15 e i 25 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri, di cui 1/3 obbligatoriamente di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni;
- sono eletti con metodo proporzionale a scrutinio di lista³;
- sono presieduti da un Presidente eletto all'interno del Consiglio con voto segreto;
- le adunanze si svolgono presso la Sala Consiliare del Comune di appartenenza, o in caso di consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi comuni aderenti; le attività si svolgono presso una sede autonoma ad uso esclusivo del consiglio, ove assegnata dall'amministrazione comunale.

2 – Funzioni

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

3 – Competenze

- presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta;
- esprimere parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale/Municipale, dal Sindaco/Presidente del Municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni;

³ I comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in sede di approvazione del regolamento istitutivo, possono adottare, in luogo del sistema proporzionale, il sistema elettorale con premio di maggioranza per lo schieramento di liste che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando la elezione del Presidente da parte del Consiglio e lo svolgimento delle elezioni su un turno unico.

- adottare tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato;
- coltivare i rapporti con l'associazionismo giovanile;
- valutare l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;
- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
- presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio Comunale/Municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all'anno precedente.

4 – Finanziamento

- Per l'attuazione del programma di attività il Consiglio dei Giovani si avvale del finanziamento erogato annualmente dalla Presidenza della Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1;
- L'utilizzazione del finanziamento viene deliberata in piena autonomia dal Consiglio, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali.

b) CONSIGLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1 – Caratteristiche

- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale di intesa con le Istituzioni scolastiche di riferimento (Scuole elementari e medie);
- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune di appartenenza ed aventi una età ricompresa tra gli 8 e i 14 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri;
- vengono eletti mediante presentazione di candidature ricomprese in una unica lista;
- sono presieduti dal Sindaco eletto all'interno del Consiglio tra i candidati delle diverse classi che hanno riportato maggior numero di voti;
- si riuniscono presso la Sala Consiliare del Comune di appartenenza, o in caso di consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi comuni aderenti;

2 – Funzioni

- promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

3 – Competenze

- esprimere pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
- formulare proposte, svolgere interrogazioni, in particolare in merito a :
 - o pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - o tempo libero, sport e spettacolo;
 - o sicurezza stradale e circolazione;
 - o politica ambientale e urbanistica;
 - o iniziative culturali e sociali;
 - o solidarietà ed assistenza;
 - o rapporti con l'associazionismo.
- esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

4 – Finanziamento

- Per l'attuazione del programma di attività il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi si avvale del finanziamento erogato annualmente dalla Presidenza della Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1;
- L'utilizzazione del finanziamento viene deliberata dal Consiglio d'intesa con le Istituzioni scolastiche di riferimento, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali.

c) FUNZIONI E COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Le Amministrazioni comunali o municipali che istituiscono i Consigli dei Giovani e/o i Consigli dei Bambini e dei Ragazzi procedono rispettivamente a:

a) Consiglio dei Giovani

- ***trasmettere periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani***, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
- ***invitare in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio Comunale;***
- ***individuare, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei giovani***, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un "Centro Giovanile" o altra

struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del Consiglio è collocata presso il “Centro Giovanile”;

- ***invitare il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta Comunale*** che abbiano tra i punti all’ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- ***prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso***, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;
- ***coinvolgere in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione*** eventualmente attivati dall’Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 (Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” ;

b) Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi

- ***promuovere almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale con il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;***
- ***richiedere al Consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;***
- ***prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso***, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;

d) RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai Consigli e all’Amministrazione Comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell’applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture “Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e servizi per la cittadinanza”:

a) Consiglio dei Giovani

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei Consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) coordina la “Rete regionale dei Consigli comunali sovracomunali e municipali dei Giovani” istituita presso il competente Assessorato;
- d) cura la direzione della newsletter multimediale dei Consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata “Parola ai Giovani” avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
- e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;

- f) assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei Consigli dei Giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
- g) promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale;
- h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani;
- j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

b) Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei Consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;
- d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei bambini e dei ragazzi;
- e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ALLEGATO B**Criteria e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani.****1. Scopo e oggetto dei contributi**

La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i giovani (15-25 anni) in modo da facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale.

I contributi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani (d'ora in poi denominati Consigli dei Giovani).

2. Enti interessati

Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, nonché i Municipi.

3. Modalità di inoltro delle domande

La richiesta di contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione o della gestione dei Consigli dei Giovani, deve essere inoltrata alla competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) consegna a mano al servizio "Spedizione-Accettazione" della Regione Lazio;
- c) invio di posta elettronica certificata (PEC).

La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in originale o in copia conforme.

4. Termine di presentazione delle domande

A pena di inammissibilità, la presentazione della richiesta di contributo deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno interessato, a seguito di apposito avviso pubblico.

5. Criteri di ammissibilità delle domande

A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa devono essere allegati:

- a) **per l'istituzione**
 - l'atto formale di istituzione, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale;
 - apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l'atto istitutivo.
- b) **per la gestione**
 - adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale dei giovani e ratificato dall'Amministrazione comunale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;
 - adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

6. Valutazione delle domande

Ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento, si procede come segue:

a) per l'istituzione

Sono previsti un massimo di punti 6, di cui:

- punti 3 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante:
 - la formale istituzione del Consiglio dei Giovani,
 - l'indizione delle elezioni,
 - l'adozione del relativo preventivo delle spese inerenti le procedure elettorali;

- punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, unitamente alla previsione di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;
- punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti l'istituzione del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario;
- punti 1 in caso di Consigli promossi da una unione formale di più Comuni, con indicazione del comune capofila.

b) per la gestione

Sono previsti un massimo punti 5, di cui:

- punti 1 per l'adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio dei Giovani e ratificato dall'Amministrazione Comunale;
- punti 1 per l'adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale;
- punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani unitamente alla previsione di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;
- punti 1 per la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una relazione annuale sullo stato della condizione giovanile e delle politiche giovanili nel territorio di riferimento, relativa all'anno precedente;
- punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti l'attuazione del programma annuale di attività del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario.

7. Formazione delle graduatorie

A seguito dell'istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di due graduatorie distinte, a seconda che si richieda l'istituzione o la gestione del Consiglio dei Giovani.

A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in sede di domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale dell'ISTAT - www.istat.it.

8. Limiti dei finanziamenti

Ai Consigli dei Giovani è destinato l'80% dello stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per finanziare le richieste di nuove istituzioni dei Consigli e le gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'erogazione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l'altra, qualora necessario.

L'entità dei contributi concedibili per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani è pari a € 1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della richiesta.

Gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al finanziamento, nell'ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 6.000,00 (euro seimila) per l'istituzione e € 5.000,00 (euro cinquemila) per la gestione.

9. Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento concesso per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo all'atto dell'approvazione delle graduatorie dei beneficiari;
- il restante 50% a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta conformemente allo schema contenuto nel presente allegato.

10. Tipologie di spesa

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) Per l'istituzione

- a.1) spese inerenti le procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale *et similia*);
- a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell'istituzione del Consiglio;
- a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole *et similia*);
- a.4) spese inerenti la costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali (nella misura massima del 15% del finanziamento);
- a.5) spese inerenti l'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche *et similia*) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio dei Giovani nella misura massima del 50% del finanziamento;
- a.6) spese inerenti l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Giovani (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 15% del finanziamento.

b) Per la gestione

- b.1) spese inerenti l'attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;
- b.2) spese inerenti l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Giovani (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 15% del finanziamento;
- b.3) spese inerenti l'acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio dei Giovani nella misura massima del 30% del finanziamento.

Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti il pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Giovani o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.

11. Rendicontazione

La rendicontazione del finanziamento regionale erogato per i Consigli dei Giovani deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dall'erogazione del finanziamento e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione del saldo, pari al 50% del finanziamento concesso, la rendicontazione deve contenere:

- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute;
- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall'Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente e debitamente rendicontate.

12. Controlli

L'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, avviene secondo le seguenti modalità:

- 1) verifica dell'effettivo svolgimento delle elezioni e del programma di attività;
- 2) esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune;
- 3) controllo a campione presso i soggetti beneficiari.

13. Revoca dei finanziamenti

Si procede alla revoca totale o parziale del finanziamento regionale concesso e all'eventuale recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l'istituzione

- mancata istituzione del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell'erogazione dell'acconto del finanziamento concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

b) per la gestione

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell'erogazione dell'acconto del finanziamento concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

In caso di revoca, si procederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

ALLEGATO C**Criteria e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi.****1. Scopo e oggetto dei contributi**

La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i bambini e i ragazzi (8-14 anni) in modo da facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale.

I contributi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Bambini e Ragazzi (d'ora in poi denominati Consigli dei Bambini e Ragazzi).

2. Enti interessati

Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, nonché i Municipi.

3. Modalità di inoltro delle domande

La richiesta di contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione o della gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi, deve essere inoltrata alla competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) consegna a mano al servizio "Spedizione-Acettazione" della Regione Lazio;
- c) invio di posta elettronica certificata (PEC).

La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in originale o in copia conforme.

4. Termine di presentazione delle domande

A pena di inammissibilità, la presentazione della richiesta di contributo deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno interessato, a seguito di apposito avviso pubblico.

5. Criteri di ammissibilità delle domande

A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa devono essere allegati:

- a) **per l'istituzione**
 - l'atto formale di istituzione, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale, d'intesa con le istituzioni scolastiche di riferimento (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
 - apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l'atto istitutivo.
- b) **per la gestione**
 - adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione di Giunta comunale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;
 - adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

6. Valutazione delle domande

Ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento, si procede come segue:

a) per l'istituzione

Sono previsti un massimo di punti 3, di cui:

- punti 1 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante la formale istituzione del Consiglio dei Bambini e Ragazzi;
- punti 1 per l'indizione delle elezioni scolastiche;
- punti 1 per la formale adesione delle istituzioni scolastiche di riferimento (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

b) per la gestione

Sono previsti un massimo punti 2, di cui:

- punti 1 per l'adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione di Giunta comunale;
- punti 1 per l'adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

7. Formazione delle graduatorie

A seguito dell'istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di due graduatorie distinte, a seconda che si richieda l'istituzione o la gestione del Consiglio dei Bambini e Ragazzi.

A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in sede di domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale dell'ISTAT - www.istat.it.

8. Limiti dei finanziamenti

Ai Consigli dei Bambini e Ragazzi è destinato il 20% dello stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per il finanziamento delle richieste di nuove istituzioni dei Consigli e delle gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'erogazione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l'altra, qualora necessario.

L'entità dei contributi concedibili per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi è pari a € 1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della richiesta.

Gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al finanziamento, nell'ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 3.000,00 (euro tremila) per l'istituzione e a € 2.000,00 (euro duemila) per la gestione.

9. Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento concesso per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo all'atto dell'approvazione delle graduatorie dei beneficiari;
- il restante 50% a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta conformemente allo schema contenuto nel presente allegato.

10. Tipologie di spesa

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) Per l'istituzione

a.1) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell'istituzione del Consiglio (opuscoli, materiale divulgativo *et similia*);

a.2) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole *et similia*);

a.3) spese inerenti l'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche *et similia*) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio dei Bambini e Ragazzi nella misura massima del 50% del finanziamento;

a.4) spese inerenti l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Bambini e Ragazzi (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 15% del finanziamento.

b) Per la gestione

b.1) spese inerenti l'attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;

b.2) spese inerenti l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Bambini e Ragazzi (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 15% del finanziamento;

b.3) spese inerenti l'acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio dei Bambini e Ragazzi nella misura massima del 30% del finanziamento.

Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti il pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Bambini e Ragazzi o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.

11. Rendicontazione

La rendicontazione del finanziamento regionale erogato per i Consigli dei Bambini e Ragazzi deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dall'erogazione del finanziamento e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione del saldo, pari al 50% del finanziamento concesso, la rendicontazione deve contenere:

- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute;
- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall'Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente e debitamente rendicontate.

12. Controlli

L'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Bambini e Ragazzi, avviene secondo le seguenti modalità:

1. verifica dell'effettivo svolgimento delle elezioni e del programma di attività;
2. esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune;
3. controllo a campione presso i soggetti beneficiari.

13. Revoca dei finanziamenti

Si procede alla revoca totale o parziale del finanziamento regionale concesso e all'eventuale recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l'istituzione

- mancata istituzione del Consiglio dei Bambini e Ragazzi entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell'erogazione dell'acconto del finanziamento concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

b) per la gestione

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Bambini e Ragazzi entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell'erogazione dell'acconto del finanziamento concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

In caso di revoca, si procederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

Allegato D

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI**PREMESSA**

1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:
 - a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
 - b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

PARTE I**ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale/sovracomunale/municipale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Il consiglio dei giovani ha la funzione, tra l’altro, di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
 - c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;
 - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal consiglio comunale/municipale, dal Sindaco/Presidente del municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella

fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione comunale/municipale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione comunale/municipale ha altresì facoltà di richiedere al consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune/municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
4. Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio e al consiglio comunale/municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune/municipio, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio dei giovani è composto da ¹ ____ membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel comune/municipio che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
Devono far parte del consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
2. L'elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.
3. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - del Sindaco/Presidente del municipio;
 - dell'Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili;
 - del consiglio comunale/municipale;
 - di almeno un terzo dei membri del consiglio;
 - di almeno ____ elettori dello stesso.

¹ Va previsto un numero di componenti ricompreso tra 11 a 21 consiglieri.

4. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili.
5. Il consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.
6. Ogni membro del consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 - PRESIDENZA

1. Il consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del consiglio a rappresentarlo.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno ²___ membri del consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
5. Il Presidente:
 - rappresenta il consiglio dei giovani;
 - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del consiglio;
 - convoca, presiede e coordina le adunanze;
 - cura la programmazione dell'attività del consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
 - cura la formazione dell'ordine del giorno;
 - assicura il collegamento tra il consiglio e l'Amministrazione comunale/municipale;

² Va prevista una percentuale pari ad almeno il 30% dei componenti del consiglio

- partecipa a nome del consiglio dei giovani alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel comune/municipio da presentare al consiglio Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del consiglio dei giovani

ARTICOLO 5 - SCIoglimento

1. Il consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 - ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del comune/municipio o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune/municipio o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI

1. Il consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno ___ membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati

i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale:

- a) trasmette periodicamente e in via preventiva al consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
- b) invita in maniera permanente una delegazione del consiglio dei giovani alle sedute del consiglio comunale;
- c) consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del consiglio dei giovani;
- d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al consiglio dei giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il comune un "Centro giovanile" o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del consiglio è collocata presso il "Centro giovanile";
- e) invita il Presidente del consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei giovani;
- g) coinvolge in via prioritaria il consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 (Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2008";

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) coordina la "Rete regionale dei consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani" istituita presso il competente Assessorato; e

- d) cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata “Parola ai giovani” avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
- e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
- f) assicura, d’intesa con l’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei consigli dei giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
- g) promuove annualmente l’organizzazione del meeting dei consigli dei giovani sul territorio regionale;
- h) cura lo svolgimento e l’attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l’ottimale espletamento delle attività del consiglio dei giovani;
- j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Entro 6 mesi dall’insediamento il consiglio dei giovani predisporre le norme che ne disciplinano l’articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal consiglio dei giovani alla Giunta comunale/municipale per l’approvazione. Fino all’approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del consiglio comunale/municipale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA

ELEZIONI

ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel comune/municipio;
 - b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
 - d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
2. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’art. 13.

ARTICOLO 15 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco/Presidente del municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno ____ e non più di ____ firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in comune/municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ____ e non superiore a ____, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.
7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco/Presidente del municipio o suo delegato, che presiede,
 - dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato,
 - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario,
2. La Commissione Elettorale:

- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
 5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 - SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 21 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna liste presentata.
2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

ARTICOLO 22 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17 d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.

ALLEGATO E

REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

PREMESSA

1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:
 - a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
 - b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

ART. 1 – ISTITUZIONE

Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi è un organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi da 8 a 14 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. In particolare, il consiglio dei bambini e dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a :
 - pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - tempo libero, sport e spettacolo;

- sicurezza stradale e circolazione;
 - politica ambientale e urbanistica;
 - iniziative culturali e sociali;
 - solidarietà ed assistenza;
 - rapporti con l'associazionismo.
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, sentita la Giunta.
3. Cinque consiglieri dei bambini e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 4 - DECISIONI

1. Le decisioni prese dal consiglio dei bambini e dei ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un dipendente del comune, individuato dal Segretario comunale, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del comune il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE

ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

ART. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Ai lavori del consiglio dei bambini e dei ragazzi sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Elementare e della Scuola Media, fermo restando il vincolo dell'età di cui all'articolo 1.

ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi è composto da¹ ____ membri, così suddivisi²: _____. Esso dura in carica tre anni.
2. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) entro il 15 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza della Scuola _____; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
 - b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
 - c) il numero dei candidati non può essere inferiore a ____ e superiore a ____; ogni ordine di classe deve avere almeno ____ candidati;
 - d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc...);
 - e) le elezioni si svolgeranno dalle ore ____ alle ore ____ in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
 - f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a ____ preferenze, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di ____ preferenze, la scheda sarà annullata.
 - g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
 - h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri Comunali i primi ____ classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
 - i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del comune;

¹ Il numero dei componenti deve essere ricompreso tra 11 e 21 consiglieri

² Definire la ripartizione dei componenti in base alle diverse classi scolastiche o integrare secondo quanto disposto dal consiglio comunale.

- j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei ragazzi; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e inviato alle scuole elementari e medie, per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi.

ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi, convocata a cura del Sindaco di, si procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra i primi ____ classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.
2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il consiglio dei bambini e dei ragazzi provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta comunale.

ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei ____ rappresentanti della Giunta così suddivisi: ____ di scuola elementare, ____ di scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al consiglio.
2. Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART.12 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il consiglio e la Giunta dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.
2. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi.

ART. 13 - LA GIUNTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei bambini e dei ragazzi si riunisce presso una sala del Palazzo comunale, o presso l'istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del consiglio dei bambini e dei ragazzi. Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE

1. Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti e elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. E' istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.
2. Tale commissione è composta da un minimo di _____ ad un massimo di _____ membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.
3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Amministrazione comunale:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del consiglio comunale con il consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;
- b) richiede al consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
- c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei Bambini e dei Ragazzi.

ART. 17 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al consiglio dei bambini e dei ragazzi e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
 - a) coordina e sovrintende alle attività inerenti l'eventuale svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
 - b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
 - c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;
 - d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del consiglio dei bambini e dei ragazzi;
 - e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune.